

Il conservatorismo costituzionale di Neil Gorsuch: *original understanding* e diritti civili nell'era di Trump*

di **Graziella Romeo** – Assistant professor di Diritto costituzionale nell'Università Luigi Bocconi di Milano

ABSTRACT: The article analyses the figure of Neil Gorsuch, who has been recently nominated to the Supreme Court and waits for Senate's confirmation hearing. The work addresses Gorsuch's legal philosophy in light of the ideological positioning of the rest of the Court. The Author argues that Gorsuch's originalism needs to be analysed within his broader understanding of the role of the judges, especially in the adjudication of constitutional cases.

SOMMARIO: 1. La designazione di Neil Gorsuch tra continuità e cesure. – 2. Il conservatorismo costituzionale di Gorsuch e di Scalia. – 3. Come mutano gli equilibri in seno alla Corte Suprema. – 4. Alcune osservazioni conclusive.

1. La designazione di Neil Gorsuch tra continuità e cesure

La scelta del neoeletto Donald Trump di proporre la nomina di Niel Gorsuch a ricoprire il seggio lasciato vacante da Antonin Scalia cheta finalmente la corsa al nome del successore del giudice di recente scomparso. La questione della nuova composizione della Corte Suprema aveva, infatti, quasi ossessionato il dibattito pubblico americano: da una parte, l'ostruzionismo del partito repubblicano al Senato, alla designazione di Merrick Garland, ha rinfocolato la discussione sull'irresponsabilità delle forze di maggioranza in Congresso nell'era della Presidenza Obama¹; dall'altra parte, il mancato compimento del procedimento di nomina del giudice proposto dal Presidente democratico ha reso definitivamente impraticabile il ribaltamento della maggioranza del collegio a favore dei *liberal*.

La proposta di Gorsuch è una scelta prevedibile del nuovo Presidente. Gorsuch ha un *curriculum* ineccepibile: la più classica delle formazioni da *Ivy league* (ha frequentato Harvard e

* Contributo referato dalla Direzione della Rivista.

¹ V. J.H. ADLER, *The real reason President Obama won't recess-appoint Merrick Garland to the Supreme Court*, in *The Washington Post*, 29 Dec. 2016, www.washingtonpost.com/news/volokh-conspiracy/wp/2016/12/29/the-real-reason-president-obama-wont-recess-appoint-merrick-garland-to-the-supreme-court/?utm_term=.a946986c4e31.

poi Oxford negli anni duemila) e un percorso di carriera ricco e articolato (è stato *clerk* dei Justices Byron R. White e Anthony Kennedy, poi ha svolto la professione di avvocato e taluni incarichi di alta amministrazione per il governo federale). È un c.d. *Westerner*, come la stampa tiene a definirlo, un candidato che serve cioè a bilanciare la predominante rappresentanza della East Coast in seno alla Corte. Per la verità è un *Westerner* soltanto in parte. È nato in Colorado, dove vive stabilmente dal 2006, da quando è divenuto giudice del Tenth Circuit. Prima ha trascorso quasi venti anni a Washington DC, per ragioni familiari (la madre era un alto funzionario dell'amministrazione Reagan) e, più tardi, lavorative. Un misto di raffinata educazione della East Coast e di conservatorismo occidentale, dunque, a parere dei suoi primi biografi.

2. Il conservatorismo costituzionale di Gorsuch e di Scalia

La necessità di diversificare la composizione della Corte Suprema è stata spesso evidenziata. Fu proprio Antonin Scalia, in una delle sue ultime *dissenting opinions*, a sottolineare che la Corte Suprema era il luogo di un certo *establishment*, per lo più espressione della costa orientale². Non sembrava dolersene troppo, per la verità, ma piuttosto voler chiarire che il collegio non poteva per nulla dirsi in grado di proiettare il sentire americano diffuso, poiché rappresentava una *certa* cultura (non solo giuridica, s'intende) e una *certa* sensibilità, a prescindere dalle divisioni ideologiche. In altre parole, la Corte rimaneva un'istituzione elitaria, lontana dal popolo e, per questa ragione, doveva esprimere soluzioni fondate esclusivamente sul sapere giuridico e non ambire a correggere o a sostituirsi al legislatore.

È forse quest'ultimo il punto di maggior vicinanza tra Gorsuch e Scalia: la comune diffidenza verso l'attivismo giudiziario, verso la figura del giudice che ricava dal testo della legge e della Costituzione significati impliciti, oscuri ai costituenti, oppure addirittura forzatamente ricavati nello sforzo di renderla un documento vivente e parlante una lingua diversa da quella dei *Framers*. Benché ciò sia spesso dimenticato da chi contrappone l'*originalism* alla dottrina della *living constitution*, la teoria originalista dell'interpretazione ha quale presupposto concettuale proprio la necessità di ridurre l'intervento creativo del giudice. Qualificare la scelta di Gorsuch come l'opzione per una figura che prosegua la militanza originalista significa operare una sintesi sbrigativa³. La sua formazione appare complessa e le sue posizioni più articolate, soprattutto se si volge lo sguardo al piano delle loro possibili ricadute sulla futura giurisprudenza della Corte.

² In *Obergefell v. Hodges* scrisse: «the Federal Judiciary is hardly a cross-section of America. Take, for example, this Court, which consists of only nine men and women, all of them successful lawyers 18 who studied at Harvard or Yale Law School. Four of the nine are natives of New York City. Eight of them grew up in east and west-coast States. Only one hails from the vast expanse in-between. Not a single Southwesterner or even, to tell the truth, a genuine Westerner (California does not count). Not a single evangelical Christian (a group that comprises about one quarter of Americans 19), or even a Protestant of any denomination». V. *Obergefell v. Hodges*, Scalia J. Dissenting, 135 S. Ct. 2584, 2629.

³ Invero la stampa americana, anche specializzata, insiste soprattutto sul tema dell'originalismo di Gorsuch, tralasciando altri aspetti pure significativi delle sue posizioni dottrinarie. Più consapevole del conservatorismo di Gorsuch è *Politico*: cfr. R. PRIMUS, *Trump picks Scalia 2.0*, in *Politico*, 31 Jan. 2017.

L'originalismo di Gorsuch è dunque un elemento significativo, ma non è il solo che segna la vicinanza delle sue posizioni rispetto a Scalia e neppure preconizza di per sé la sua collocazione rispetto al resto del collegio.

Sull'interpretazione costituzionale dei due giudici, ad ogni modo, devono essere svolte alcune precisazioni. Innanzitutto, Scalia non era (più) soltanto un originalista. Come egli stesso amava ricordare, era un testualista che circoscriveva la ricerca dei significati del testo della Costituzione e della legge al momento storico in cui quel testo era stato redatto, per conservarne il significato e lo spirito originario. Aveva smesso da tempo di essere un originalista *à la* Bork, uno studioso cioè dell'*original intent*. La sua carriera di giudice aveva coinciso altresì con il compimento di un percorso di studioso dell'interpretazione, anche costituzionale, con un approdo non del tutto implicito nelle premesse iniziali della sua indagine⁴.

Gorsuch è certamente un originalista, come parrebbe potersi evincere da una rapida ricognizione delle sue *opinions* e anche da un paio di interventi pubblici in cui ha espresso la sua *legal philosophy*⁵. La questione è che tipo di originalista sia⁶. Il giudice neo designato difende sia l'*original understanding* che il *textualism*, ma sembra avere già risolto l'ambiguità del pensiero della prima fase di Scalia-giudice. Ha già abbracciato l'originalismo "maturo", declinato come ricostruzione del significato originario del testo costituzionale. Ha già rinunciato a sostenere la rilevanza determinante dell'*original intent*. Il testualismo storicista di Scalia aveva rappresentato invece il punto di approdo di una riflessione, anzi sarebbe più corretto dire del suo pensiero militante. Scalia aveva cominciato a difendere la lettura originalista quando – come egli stesso ha voluto ricordare⁷ – si trattava di una posizione minoritaria e denigrata. Robert Bork, il vero paladino dell'originalismo, spaventò il Senato con le sue posizioni conservatrici estremiste (eppure era l'era di Ronald Reagan) e la sua nostalgia per il passato e perse così il seggio alla Corte, quando Scalia era *Associate Justice* già da un anno. Quest'ultimo prese il malconcio armamentario teorico dell'*originalism* e lo trasformò da una costruzione teorica improntata ad un conservatorismo ciecamente ancorato ad un passato non replicabile (di cui egli pure si fece portatore nella prima fase del suo mandato alla Corte) nell'espressione genuina di una certa dottrina della Costituzione. Quest'ultima è un sistema completo di regole, una "lettera morta" («the Constitution is dead. Dead. Dead. Dead.»)⁸ nel senso di un testo che ha risolto lo scontro polemico tra fazioni⁹, senza lasciare al

⁴ V. A. SCALIA, *Originalism: The Lesser Evil*, in 57 *University of Cincinnati Law Review*, 1989, 849 ss.

⁵ R. PONNURU, *Neil Gorsuch: a Worthy Heir to Scalia*, in *National Review*, 31 gennaio 2017, disponibile all'indirizzo <http://www.nationalreview.com/article/444437/neil-gorsuch-antonin-scalia-supreme-court-textualist-originalist-heir>.

⁶ Sulle diverse teorie originaliste v. A. SCALIA, *A Matter of Interpretation: Federal Courts and the Law*, Princeton, Princeton University Press, 1998 e R.E. BARNETT, *The Original Meaning of the Commerce Clause*, in 68 *University of Chicago Law Review*, 2001, 105 ss.

⁷ V. A. SCALIA, *Foreword*, in S.G. Calabresi (ed.), *Originalism. A Quarter-Century Debate*, Washington D.C., Regnery Publishing, 2007, 43 ss.

⁸ Queste tesi sono discusse in *Constitutional Interpretation Undergoes Transformation*, 1996 *Ind. Lawyer*.

⁹ Sul punto v. B. ACKERMAN, *We the People: Foundation*, Cambridge Ma., Harvard University Press, 1991, p. 79

giudice la possibilità di inserirsi in questo conflitto, le cui eventuali riedizioni devono essere declinate secondo le categorie del politico e consumarsi in quell'arena¹⁰.

Moltissimi studiosi hanno contestato l'ambiguità di Scalia, citandolo come esempio di attivismo giudiziario e di perenne contaminazione tra approccio puramente ideologico e analisi giuridica delle questioni. Di certo, il suo metodo dogmatico così come la tendenza a replicare i metodi dell'esegesi del testo legislativo in sede di interpretazione costituzionale sono spesso riusciti a spostare lo scontro tra le componenti del collegio direttamente sul terreno dei canoni dell'ermeneutica giuridica. Ciò non ha prodotto l'effetto di ridurre la conflittualità, quanto piuttosto di alimentare un dibattito in una Corte refrattaria alla teorizzazione soprattutto di natura costituzionale. Non è affatto scontato che Gorsuch possieda la stessa sensibilità costituzionalistica di Scalia, soprattutto considerato che l'originalismo gode oggi di una legittimazione teorica sconosciuta ai tempi in cui il giudice scomparso iniziava la sua attività alla Corte¹¹. In altri termini, Gorsuch potrebbe esprimere un approccio meno militante di Scalia e, anche per questa ragione, meno tendente al dogmatismo.

3. Come mutano gli equilibri in seno alla Corte Suprema

L'affermazione dell'originalismo come tecnica interpretativa eviterà probabilmente a Gorsuch l'isolamento che ha caratterizzato Scalia, soprattutto nei primi anni del suo mandato¹². Un isolamento ridimensionato, più avanti, dalla tendenza di Thomas (e, in misura leggermente inferiore, di Alito) a condividere i percorsi argomentativi del giudice italoamericano o, più spesso, ad aderire alla soluzione giuridica prospettata, poi supportata da *concurring opinions* diversamente motivate. Di certo, le posizioni di Scalia lo hanno sempre reso piuttosto distante, al di là del comune orientamento ideologico di massima, dal *Chief Justice*. Il pragmatismo di Roberts, infatti, alimentato dal ruolo che egli ricopre in seno al collegio, ha sempre interposto tra lui e Scalia un certo diaframma. Accomunati da una professata diffidenza nei confronti dell'attivismo giudiziale, divisi sui metodi che lo neutralizzano. Per Roberts, il pragmatismo e l'attitudine scettica, per Scalia, al contrario, il dogmatismo e il formalismo giuridico. Come si potrebbe collocare Gorsuch in questo ideale spettro delle posizioni conservatrici sarà più chiaro dopo che il *confirmation hearing* del Senato, fissato per la fine di marzo, sia stato completato¹³. Ancor più rilevante della sua vicinanza alle posizioni del *Chief Justice*, potrebbe invero essere la sua prossimità rispetto a quelle di Thomas e Alito. Dei due *Associate Justices* conservatori, sembrerebbe Thomas quello destinato

¹⁰ V. G.F. FERRARI, *Nino Scalia: analisi giurisprudenziale del pensiero di un giudice conservatore*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2016, 3, 1191 ss.

¹¹ Sul punto v. P. B. KURLAND, R. LERNER, *The Founders' Constitution*, Chicago, Ill., 5 vols, 1985, 2000; T. GREENE, *The Language of the Constitution*, New York, 1991 e E. MEESE, M. SPALDING, D. FORTE, *The Heritage Guide to the Constitution*, Washington, D.C., 2005; di quest'ultimo autore v. anche *Our Constitution's Design*, in 70 *Marquette L. Rev.* 381 (1987). V. anche A. PIN, *Exit Nino. L'originalismo sopravviverà a Scalia?*, in *Dpce-online*, 1/2016, disponibile all'indirizzo *Internet* www.dpce.it/dpceonline12016/.

¹² V. ancora G.F. FERRARI, *Nino Scalia: analisi giurisprudenziale del pensiero di un giudice conservatore*, cit. 1198 ss.

¹³ V. S. MIN KIM, *Gorsuch confirmation hearing set for March 20*, in *Politico*, 2 Feb. 2017.

all'isolamento, sia per la sua fascinazione per l'originalismo di Bork, sia per una tendenza a sviluppare argomentazioni eccentriche, molto spesso non condivise dal resto del collegio. Ciononostante, le sue posizioni in tema di libertà religiosa potrebbero attirare Gorsuch, che era nel *panel* del Tenth Circuit che ha deciso il noto caso *Hobby Lobby*, in tema di libertà religiosa delle *corporations*, poi confermato dalla Corte Suprema in sede di *certiorari*¹⁴.

Justice Alito è espressione di un conservatorismo non troppo distante da quello di Gorsuch, anche se secondo alcuni chiaramente influenzato dalle tesi di Edmund Burke sul ruolo della tradizione e dei *community-based values*¹⁵. Questa ispirazione ha conseguenze immediate soprattutto sulla *constitutional adjudication* dei diritti fondamentali, come è stato evidente nella sentenza *McDonald v. Chicago* sul rango di *fundamental right* riconosciuto al diritto a possedere armi¹⁶. Alito guidò la maggioranza di cinque insistendo sul radicamento della posizione giuridica nel tessuto della tradizione americana, nel diffuso riconoscimento del diritto alla difesa personale come immediatamente prossimo alla tutela della integrità fisica e, più in generale, della sfera individuale. A nulla rilevava, nella sua prospettiva, la circostanza per cui il *right to bear arms* è generalmente riconosciuto un *second class right* negli altri (e finanche nella maggioranza degli) ordinamenti democratici. Si può immaginare, sulla base della ricostruzione che offrì nello storico

¹⁴ La controversia verteva, in dettaglio, sull'esenzione dalla copertura assicurativa obbligatoria di cui godono gli enti religiosi no-profit, alla luce delle disposizioni della riforma sanitaria e delle linee guida del Dipartimento della salute, in relazione ai farmaci anticoncezionali e abortivi. La previsione di esenzioni per questa categoria farmaceutica aveva rappresentato l'esito di un difficile compromesso, finalmente raggiunto dall'Amministrazione Obama con diversi gruppi di interesse nell'arco dell'anno successivo al varo della riforma sanitaria. Nel caso in parola, i proprietari di tre imprese a conduzione familiare instaurano tre distinti giudizi, citando il Department of Health and Human Services (HHS) nonché le altre agenzie federali competenti in relazione all'esclusione dal beneficio dell'esenzione, riservata alle imprese no-profit. La corte del Third Circuit afferma che le corporations «could not engage in religious exercise»; mentre il Tenth Circuit giunge alla conclusione opposta e riconosce anche alle persone giuridiche la capacità di essere titolari del diritto all'esercizio della fede religiosa. La vicenda arriva al supremo organo della giustizia federale, cui fa appello il Secretary of Health, nelle vesti di *certiorari* proprio dal decimo circuito. La Corte Suprema ha confermato la decisione del Tenth Circuit, in una opinion redatta da Scalia per la maggioranza di 5: *Burwell v. Hobby Lobby Stores, Inc.*, 134 S. Ct. 2751 (2014). Sul punto si rinvia a G. ROMEO, *La giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti nei terms 2013/2014 e 2014/2015*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2015, 5, 1974-1975. V. inoltre P. HORWITZ, *The Hobby Lobby Moment*, in 128 *Harvard Law Review*, 2014-2015, 154.

¹⁵ La tesi della vicinanza di Alito alla *jurisprudence tradition* rappresentata da Burke e, più tardi, da Bickel è stata avanza in primo luogo da Anthony Kronman, in precedenza Dean di Yale Law School, durante l'audizione in Senato in occasione del *confirmation hearing* del giudice in questione. V. *Statement of Anthony Kronman, Sterling Professor of Law and Former Dean of Yale Law School, before the Senate Committee on the Judiciary*, January 12, 2006, in *Confirmation Hearing on the Nomination of Samuel A. Alito Jr. to be an Associate Justice of the Supreme Court of the United States*, January 9-13 2006, Serial No. J 109-56, Committee on the Judiciary, 2006, 1179. La tesi è però criticata da N.S. SIEGEL, *The Distinctive Role of Justice Samuel Alito: From a Politics of Restoration to a Politics of Dissent*, in 126 *Yale Law Journal Forum*, 2016, 175.

¹⁶ 130 S.Ct. 3020 (2010). Su cui vedi anche G. ROMEO, *La giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti nei terms 2009/2010 e 2010/2011*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2011, 5, 4064.

precedente *District of Columbia v. Heller*¹⁷, che Scalia avrebbe impiegato l'*original understanding* per produrre il medesimo risultato.

Gorsuch potrebbe essere sensibile alle tesi di Alito, sebbene i suoi scritti in tema di diritti civili, soprattutto il citatissimo libro sul suicidio assistito¹⁸, paiono proporre un percorso argomentativo diverso, ancorato al principio della dignità umana e alla tutela della vita come valore supremo dell'ordinamento. Parrebbe, dunque, più interessato al dibattito sul principio di autonomia che appassiona i *libertarian*, che non alla valorizzazione degli elementi tradizionali della cultura giuridica o, per meglio dire, della giustificazione culturale e tradizionale del sindacato sui diritti fondamentali.

Da questo punto di vista, Gorsuch potrebbe essere un conservatore diverso dai tre che già compongono il *Bench*, una possibile figura di coagulazione di maggioranze che attirino più facilmente la simpatia di *Justice Kennedy*. Quest'ultimo rimarrebbe lo *swing voter* della Corte, sempre più spostato verso l'ala *liberal* sui temi dei diritti civili, sensibile alle posizioni conservatrici su molto altro.

4. Alcune osservazioni conclusive

La *vis polemica* di Scalia parrebbe non appartenere a Gorsuch, ma egli potrebbe comunque accendere gli animi della Corte su un profilo di crescente conflittualità in seno al collegio. Si tratta del rapporto tra l'interpretazione costituzionale e la dottrina del precedente. Il giudice neo-designato ha chiarito, in una sentenza del 2012¹⁹, che nell'ipotesi di contrasto tra il *plain meaning* di un testo di legge e un precedente giurisprudenziale, quest'ultimo non è necessariamente *controlling* e può essere sottoposto ad *overruling*.

Più in generale, l'attitudine a ridimensionare la dottrina dello *stare decisis*, nelle ipotesi in cui l'interpretazione del testo, secondo i canoni del testualismo originalista, smentisca la ricostruzione giurisprudenziale precedente, potrebbe avere conseguenze non soltanto sulla giurisprudenza in tema di diritti civili e, per esempio, di aborto ma anche su temi eticamente meno sensibili o comunque estranei alle questioni di interpretazione costituzionale. L'esempio più significativo è rappresentato dal tema del rilievo delle circolari interpretative delle agenzie federali ai fini dell'interpretazione della legge e, più in generale, degli atti di normazione del governo federale.

Su questo punto potrebbe aprirsi una dialettica tra il giudice neo-designato e *Justice Breyer*, il quale ha da sempre sostenuto la necessità di rinviare alle agenzie, le quali godrebbero di una legittimazione sulla base dell'*expertise*, per sciogliere le ambiguità di significato dei termini impiegati dal legislatore. Al contrario, Gorsuch sembra militare per un'impostazione contraria,

¹⁷ V. 128 S.Ct. (2008).

¹⁸ N.M. GORSUCH, *The Future of Assisted Suicide and Euthanasia*, Princeton, Princeton University Press, 2009.

¹⁹ *U.S. v. Games-Perez*, No. 11-1011 (D.Ct. No. 1:10-CR-00263-PAB-1), 17 Sept. 2012. Sul punto v. R. PONNURU, *Neil Gorsuch: a worthy heir of Scalia*, cit.

coerente con la professata adesione all'idea della centralità del processo politico e, dunque, della necessità di mantenere all'interno del circuito democratico le decisioni fondamentali.

Quest'ultimo profilo è di particolare importanza in questo momento della vicenda politica e istituzionale americana. Il ruolo delle agenzie, federali e indipendenti, è stato centrale durante la Presidenza di Obama. La tecnica del *legislating without Congress*, fondata sul ricorso alla co-determinazione dei contenuti di *policy* da parte delle agenzie e sul potere di queste ultime di dettare l'interpretazione di alcune previsioni legislative, ha rappresentato l'*escamotage* giuridico che ha consentito al Presidente democratico di aggirare un Congresso ostile. Scardinare questo meccanismo, ridimensionando il potere delle agenzie, innanzitutto in sede giudiziale, significa smantellare più facilmente talune delle riforme dell'amministrazione Obama.

L'occasione, peraltro, sarà presto fornita dal *certiorari* che la Corte Suprema ha garantito nel caso *Gloucester County School Board v. G.G.*²⁰, una vicenda che attiene alle circolari interpretative, volte a vietare alle commissioni scolastiche l'adozione di politiche discriminatorie nei confronti di studenti transessuali, diramate da un'agenzia federale e, in dettaglio, dall'Office of Civil Rights istituito presso il Department of Education. Per il collegio si tratta di un'occasione per ridefinire i limiti del vincolo interpretativo realizzato da atti di questo genere, dopo lo storico precedente *Auer v. Robbins*, in cui i giudici supremi avevano stabilito che le corti, nell'applicare un atto di normazione del governo federale, avrebbero dovuto impiegare l'interpretazione fornita dall'agenzia che lo aveva emanato, a meno che tale ricostruzione fosse «plainly erroneous or inconsistent with the regulation»²¹.

Tra tutte le possibili sintesi della posizione di Gorsuch, il suo originalismo, su cui si sono molto concentrati i primi commentatori, non è il sola dotato di interesse. Devono essere menzionati, almeno, il conservatorismo sui temi dei diritti civili e la polemica verso le forme di attivismo giudiziale.

Il *confirmation hearing* di Gorsuch fornirà elementi più significativi di quelli sinora in possesso. Ciò che, nel frattempo, deve essere rammentato è che il conservatorismo non è però sempre uguale a se stesso e la sensibilità storicista spesso determina una certa propensione al rispetto della linea dei precedenti, in quanto espressione di un'intrinseca saggezza del *common law*; altre volte, invece, la combinazione con la sensibilità costituzionalistica tende a far prevalere la riscoperta dell'autonomia dell'interpretazione costituzionale e a ridimensionare il carattere autoritativo del precedente.

Infine, l'inclinazione per un'interpretazione storicamente fondata non attrae sempre e comunque anche un tradizionalismo sensibile al fatto del radicamento sociale della tavola dei valori di una comunità politica. Qualche volta spinge invece verso la ricerca di giustificazioni di tipo teorico, ancorate nell'individuazione di valori e principi fondamentali nell'ordito costituzionale. Se dovesse essere confermato, Gorsuch potrebbe percorrere uno di questi percorsi di riflessione. A dispetto di facili previsioni, occorrerà, con ogni probabilità, attendere qualche tempo prima di poter concludere che tipo di conservatore la Corte abbia acquistato.

²⁰ Docket No. 16-273, certiorari granted 10 October 2016.

²¹ 519 U.S. 461 (1997).